

A.R.I.
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
REGOLAMENTO INTERNO
DELLA SEZIONE “R. BALBOANI” DI VICENZA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI -

La sezione ARI di Vicenza, costituita nel 1957 in base agli Art. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato successivamente con DPR del 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 - COMPETENZE -

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni o salvo diversi accordi.

Art. 3 - PATRIMONIO -

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano quest'ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiali, apparecchiature radioelettriche, informatiche, elettroniche, antenne e strumentazioni varie come risulta dal Libro dell'Inventario annualmente aggiornato;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da beni immobili;
- f) da tutto ciò che, non previsto espressamente ai punti c), d), e), risulta dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale saranno destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTA SOCIALE -

Per ottenere l'ammissione a Socio, devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto A.R.I. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale (o direttamente al tesoriere della sezione A.R.I.) della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores e i Familiari sono

tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci effettivi o di quanto eventualmente previsto ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale: i soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI -

I Soci delle sezioni A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni, nelle Assemblee Ordinarie e nei Referendum (solo Soci Effettivi);
- b) a ricevere le eventuali comunicazioni di Sezione;c) a servirsi della Biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di sezione;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche, informatiche, antenne e strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I.

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE -

Il recesso e l'esclusione del socio avvengono ai sensi dell'Articolo 12 lettere a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I° - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - ORGANI -

Sono Organi della Sezione:

- a) l'Assemblea della Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Revisore dei conti (Sindaco)

CAPO I° - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 - COMPOSIZIONE -

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua, e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art.5.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA -

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 31 gennaio. All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione.

Art. 13 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO -

Per l'elezione del Consiglio Direttivo verrà inviato a ciascun Socio, con il controllo del Revisore dei conti:

- a) la scheda di votazione,
- b) l'elenco dei Soci candidati,
- c) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda (attualmente tale busta è parte integrante della scheda medesima),

Le candidature dovranno essere presentate al Revisore dei conti per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal consiglio stesso.

L'Assemblea Straordinaria può prevedere modalità diverse per le elezioni.

Art. 14 - CONVOCAZIONE -

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette (7) giorni prima, mediante avviso scritto. Lo stesso avviso deve essere inviato al Revisore dei conti che ha facoltà di partecipare alle riunioni ma senza diritto di voto.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri, con un preavviso di almeno 24 ore.

Art. 15 - POTERI -

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per statuto A.R.I. non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I.

Art. 16 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE -

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro (4) membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario. Eccezionalmente a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro (4) voti favorevoli

Art. 17 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI -

In caso di dimissioni o di assenza di un Consigliere per tre volte durante le riunioni di Consiglio in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione cooptando un altro Socio effettivo con il numero maggiore di voti tra quelli non eletti nell'ultimo Referendum. In caso di vacanza e fino a: **UNO (1)** Consigliere se il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri; **DUE (2)** Consiglieri se il Consiglio Direttivo è composto da sette membri; eletti in prima votazione, ai sensi dell'Art. 13 del presente Regolamento.

CAPO III° - REVISORE DEI CONTI (SINDACO) -

Art. 18 - ELEZIONI -

La carica di Revisore dei conti è coperta da un Sindaco eletto per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. Il Sindaco dura in carica tre anni e può essere rieletto. L'elezione del Revisore dei conti avviene contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E' compito del Revisore uscente di organizzare l'elezione del nuovo Sindaco, procedendo a ricevere le eventuali candidature ed a segnalarle ai Soci Effettivi. Tale segnalazione avverrà in concomitanza a quella per il referendum sull'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - POTERI -

Il Revisore dei conti esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci. Per l'esecuzione del suo compito avrà inoltre libero accesso a tutti i libri sociali della Sezione.

Art. 20 - VACANZA DEL REVISORE DEI CONTI (SINDACO) -

In caso di dimissioni o vacanza del Revisore dei conti il Consiglio Direttivo provvede ad indire una riunione di Consiglio nella quale si procede all'elezione del sostituto cooptando il candidato immediatamente successivo nella graduatoria formatasi al momento della precedente elezione, e che rimane in carica fino al prossimo referendum.

Art. 21- GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI-

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO IV° - LIBRI SOCIALI

Art. 22- LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI -

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico Verbale nel libro delle adunanze e deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità verranno esperite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione.

Art. 23 - La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art. 22:

a) il **Libro Giornale**, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata ed uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute fiscali, biglietti dei trasporti, scontrini ecc.), con l'autorizzazione al

pagamento firmata dal Presidente. La gestione del Libro Giornale e la conservazione dei documenti allegati deve essere eseguita dal Cassiere della Sezione.

b) **Libro Inventario**, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione. La compilazione e l'aggiornamento del Libro Inventario deve essere eseguita dal Consigliere Responsabile dei Materiali.

c) **Libro Prestito Materiali**, nel quale vengono annotate data, motivazione e nome del Socio al quale è stato fornito in uso del materiale (apparecchiature, antenne, ecc.) di proprietà della sezione. Tale prestito deve essere autorizzato dal Presidente con apposita firma. E' compito del Responsabile Materiali riportare sul Libro Prestito Materiali la data della restituzione di tali oggetti da parte del Socio utilizzatore.

Come i libri sociali di cui all'Art. 22, il Libro Giornale, il Libro Inventario ed il Libro Prestito Materiali devono essere costituiti da fogli progressivamente numerati.

Art. 24 - LIBRI FACOLTATIVI -

La Sezione A.R.I. può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già viste agli Art. 22 e 23.

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 25 - VOTAZIONI E DELIBERE -

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum e possono essere deliberative o consultive.

Art. 26 - VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA -

Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire Referendum entro trenta (30) giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo del Revisore dei conti.

1) Le votazioni per Referendum, diretto, segreto e personale, sono indette tra tutti i Soci Effettivi aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art. 5 per:

- a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina del Revisore dei conti;
- c) lo scioglimento della Sezione;
- d) per la revisione o la modifica del presente Regolamento.
- e) per l'adozione di qualsiasi altro grave provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

2) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo 1) possono essere prese dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo, come da modalità contemplate nell'Art. 29.

Art. 27 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI -

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda.

Entro il termine fissato per le votazioni, i Soci possono inviare a mezzo posta alla sezione la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

Art. 28 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO -

Per garantire la regolarità del Referendum, il Revisore dei conti stabilisce le modalità di compilazione della scheda, ne predispone l'invio ai Soci, controlla l'andamento dello scrutinio dei voti con la partecipazione di uno o più Soci Effettivi. Durante tale operazione verrà eletto un Presidente di seggio che dovrà sovrintendere alle operazioni di scrutinio. Di ogni Referendum deve essere redatto apposito Verbale, firmato dal Sindaco.

Art. 29 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI -

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della sezione Intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione dopo il tempo previsto dal Consiglio Direttivo come dall'Art. 11. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 30 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA -

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria designa il proprio Presidente. In essa funge da segretario il Segretario di Sezione.

Art. 31 - VERBALE DI ASSEMBLEA -

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'Art. 19 del presente Regolamento; ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 32 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE DI SEZIONE -

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO II° - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 33 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE -

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal segretario; mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme al rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo, come dall'Art. 12 del presente Regolamento.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Art. 34 - SEGRETARIO -

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede assieme al Cassiere, e sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 35 - CASSIERE -

Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Revisore dei conti, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario, libretto al portatore o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA -

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale.

Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI -

I Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione e verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed avere accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. l'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 5.

Art. 38 - SCIoglimento DELLA SEZIONE -

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti dal libro inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell'A.R.I. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra Soci.

Vicenza 29 novembre 1996

IL PRESIDENTE: **IK3AWP** **TOSATO ROBERTO**

IL VICEPRESIDENTE: **IK3HIA** **ROETTA LUCIO**

Articoli 12-16-17-26 modificati con Referendum del 10 Novembre 2004

IL PRESIDENTE: **IK3ITS** **ZAMUNARO CLAUDIO**

IL VICEPRESIDENTE: **IK3HIA** **ROETTA LUCIO**

Articoli 12-18 modificati con Referendum del 25 Gennaio 2009

IL PRESIDENTE: **IK3ITS**

ZAMUNARO CLAUDIO

IL VICEPRESIDENTE: **IW3IEH**

BEDIN VALERIO

Articoli 12-17 modificati con Referendum del 19 Febbraio 2023

IL PRESIDENTE: **IZ3OCD**

FASOLO MAURO

IL VICEPRESIDENTE: **IZ3QRP**

SALVANESCHI ALDO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
Art. 1 - Costituzione e scopi.....	1
Art. 2 - Competenze.....	1
Art. 3 - Patrimonio.....	1
Art. 4 - Ammissione e quota sociale.....	1
Art. 5 - Diritti dei Soci.....	2
Art. 6 - Recesso ed esclusione.....	2
ORDINAMENTO	
Art. 7 - Organi della Sezione.....	2
Capo I° - ASSEMBLEA DEI SOCI	
Art. 8 - Composizione.....	2
Art. 9 - Assemblea Ordinaria.....	2
Art. 10 - Assemblea Straordinaria.....	3
Art. 11 - Formalità per la convocazione.....	3
Capo II° - CONSIGLIO DIRETTIVO	
Art. 12 - Composizione.....	3
Art. 13 - Elezione.....	3
Art. 14 - Convocazione	4
Art. 15 - Poteri	4
Art. 16 - Validità delle adunanze.....	4
Art. 17 - Assenza e vacanza dei Consiglieri.....	4
Capo III° - REVISORE DEI CONTI	
Art. 18 - Elezioni.....	5
Art. 19 - Poteri.....	5
Art. 20 - Vacanza del Revisore dei conti.....	5

Art. 21 -Gratuità delle cariche sociali.....	5
--	---

Capo IV° - LIBRI SOCIALI

Art. 22 - Libri delle Adunanze e delle Deliberazioni.....	5
---	---

Art. 23 - Libro Giornale, Inventario e Prestito Materiali.....	5
--	---

Art. 24 - Libri sociali facoltativi.....	6
--	---

Capo V° - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 25 - Votazioni e Delibere.....	6
-------------------------------------	---

Art. 26 - Votazioni per Referendum.....	6
---	---

Art. 27 - Chiusura delle votazioni.....	7
---	---

Art. 28 - Sorveglianza e Scrutinio.....	7
---	---

Art. 29 - Percentuale votanti.....	7
------------------------------------	---

Art. 30 - Organi dell'Assemblea.....	7
--------------------------------------	---

Art. 31 - Verbale di Assemblea.....	7
-------------------------------------	---

Art. 32 - Obblighi del Presidente di Sezione.....	7
---	---

Titolo III° - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 33 - Presidente e Vicepresidente.....	7
--	---

Art. 34 - Segretario.....	8
---------------------------	---

Art. 35 - Cassiere.....	8
-------------------------	---

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Efficacia obbligatoria.....	8
---------------------------------------	---

Art. 37 - Sanzioni disciplinari	8
---------------------------------------	---

Art. 38 - Scioglimento della Sezione.....	8
---	---

INDICE	9
---------------------	---

©IK3HIA@1996

©IK3ITS@2004

©IK3ITS@2009

©IK3ITS@2023